



AVVISO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -Annualità 2020

La legge n. 431/98 ha istituito un fondo per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai conduttori di immobili ad uso abitativo.

I REQUISITI INDISPENSABILI PER L'ACCESSO

a detto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione riferiti all'anno 2020 come da nota della Giunta Regionale Prot. N. RA/294057 del 8/10/2020 sono i seguenti:

1. Cittadinanza italiana e/o Stato di provenienza del conduttore (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno 5 (cinque) anni consecutivi nel territorio nazionale - art. 2 L.R. 96/1996 come modificato dalla L.R. n. 18/2018);

2. Residenza nel Comune;

3. Limiti di Reddito:

3.1 (Fascia A) - Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2019 (€ 13.192,92), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

3.2 (Fascia B) Reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019, mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978 n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%";

4. Indicazione del numero componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;

5. Canone mesi di efficacia del contratto (numero di mensilità pagate nell'anno 2020) (fotocopia ricevute versamento del canone);

6. Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);

7. Categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8, A9);

8. Non sono ammissibili contributi a soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

9. Non sono ammissibili contributi a soggetti titolari, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel comune di Cupello, né ai titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare.

10. I contributi di cui al terzo comma, art. 11 Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98); quindi, dal contributo assegnato dalla Regione Abruzzo saranno scomutate le detrazioni di cui all'imposta sul reddito delle persone fisiche ottenute dai conduttori per l'anno 2019.

11. Presenza di sfratto esecutivo;

12. Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza regolare da almeno 5 (cinque) anni consecutivi nel territorio nazionale nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione (art. 2 L.R. 96/1996 come modificato dalla L.R. n. 18/2018).

NOTE

Si ricorda che l'art. 2, comma 3 del D.M. 07/06/1999 stabilisce quanto segue:

"I Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 (Fascia A) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 3.098,74/anno;

b) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 (Fascia B) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 2.324,05/anno;

c) Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili (con invalidità superiore al 67%) o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui ai punti 3.1 (Fascia A) e 3.2 (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

In caso di morosità nel pagamento del canone d'affitto, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità.

Il contributo sarà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

GLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE, DEVONO PRESENTARE AL COMUNE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CARTA SEMPLICE, PER L'ANNO 2020 UTILIZZANDO LA DOMANDA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA E SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE o disponibile presso gli uffici comunali.

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato dovrà essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale) e pervenire entro 10 gg. dalla scadenza del 30.11.2020 (entro il 10.12.2020), indirizzata a "comune di CUPELLO; oppure al seguente indirizzo pec: affarigenerali@pec.comunedicupello.it

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati come necessari sul modulo di domanda approvato dal Comune.

Si sottolinea che nell'ultimo decreto al comma 4 dell'articolo 1 è stato ampliato l'accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 35.000 che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID 19 che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori. Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nella forma di legge.

Inoltre al comma 5 del citato decreto è chiaramente stabilito che il contributo non è cumulabile con le altre forme di sussidio previste dal cd"reddito di cittadinanza".

Dalla residenza Municipale, 03/11/2020

IL SINDACO
Graziana Di Florio